



Région Autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Présidence
du Gouvernement
Presidenza
della Giunta

1, Place Deffeyes - 11100 Aoste -
Tél. 0165/273111
Télécopie/fax 0165/273326

Département des collectivités locales,
des fonctions préfectorales et de la protection civile
Direction des collectivités locales.

Dipartimento enti locali,
servizi di prefettura e protezione civile.
Direzione enti locali.

Prot. n. 1082/2A/EE.LL
Vs./Rif.

Ai Presidenti delle Comunità montane della
Regione

Funzionario referente: HUGONIN Lucia
Aoste, 10 GEN. 2001
Aosta,

Ai Sindaci dei Comuni della Regione

e, p.c. Al Consiglio permanente degli enti locali

OGGETTO: ruolo delle Comunità montane ai sensi della l.r. n. 54/98.

Le disposizioni della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta" hanno messo in luce un nuovo profilo istituzionale ed una nuova identità delle Comunità montane.

Ai sensi della succitata legge tali enti locali:

- Ø sono finalizzati all'esercizio in modo associato delle funzioni comunali nonché dei servizi di base dei cittadini, in relazione alla migliore esecuzione dei compiti del livello di governo locale, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e dell'aderenza alle condizioni socio-territoriali (art. 71 c. 1);
- Ø sono lo strumento di attuazione della politica regionale per la montagna. (art. 71 c. 2);
- Ø formulano proposte e indirizzi nell'ambito della pianificazione territoriale dell'area di interesse comprensoriale e del coordinamento dei servizi a loro affidati (art. 72 c. 1);
- Ø adottano propri programmi pluriennali di carattere sia generale sia settoriale e promuovono il coordinamento dell'attività programmatica dei Comuni (art. 72 c. 2);
- Ø svolgono con carattere sussidiario e temporaneo, funzioni di competenza regionale o comunale quando la Regione o un Comune ne facciano richiesta. (art. 87);
- Ø prestano assistenza tecnica ai Comuni membri che la richiedano e che non dispongano delle risorse tecniche e di personale con servizi appositi volti all'attuazione di procedimenti amministrativi, alla realizzazione di studi e ricerche, allo svolgimento di azioni che richiedano competenze tecniche specialistiche altrimenti non disponibili (art. 91 c. 2).

Dalla lettura di tali norme emerge, dunque, che la l.r. n. 54/98 ha assegnato alla Comunità montana un ruolo centrale nell'ambito del nuovo sistema delle autonomie della Regione Valle d'Aosta, avendola considerata la sede privilegiata per l'esercizio associato delle funzioni comunali e delle funzioni amministrative di interesse non regionale, che saranno trasferite dalla Regione ai Comuni, in attuazione degli articoli 8 e 11 della citata legge ed avendole attribuito un ruolo di coordinamento tra l'attività dei Comuni membri ed un ruolo propositivo e di indirizzo nel campo della pianificazione territoriale.

A tale proposito si richiamano due leggi regionali recentemente approvate, che in linea con i principi enunciati dalla l.r. n. 54/98, hanno sancito l'obbligatorietà dell'esercizio in forma associata, attraverso le Comunità montane, di funzioni comunali:

la l.r. 26 luglio 2000, n. 19 "Autonomia delle istituzioni scolastiche" relativamente alle competenze in materia di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle istituzioni scolastiche autonome, di scuola materna, elementare e media funzionanti sul territorio;

la l.r. 21 agosto 2000, n. 31 "Disciplina per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni", relativamente alle funzioni disciplinate dalla legge stessa.

Stato di attuazione della l.r. n. 54/98

Entro il 30 giugno 2001 - per effetto della proroga disposta dalla legge finanziaria regionale - la Giunta regionale dovrà approvare, ai sensi dell'art. 84 della l.r. n. 54/98, i criteri per l'esercizio in forma associata da parte delle Comunità montane delle funzioni di cui all'art. 83 della legge medesima - ivi compresa l'individuazione di soglie e parametri riferiti alle singole funzioni - che costituiscono presupposto per l'esercizio in forma associata delle funzioni.

Entro il medesimo termine dovrà, inoltre, essere adottata, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 54/98, la legge regionale che individua le funzioni amministrative di interesse regionale, cui farà seguito, nel corso dei due anni successivi, il trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative residuali.

Tali scadenze ormai ravvicinate impongono agli enti locali un'attenta riflessione sulle prospettive aperte dalla l.r. n. 54/98 e sulla necessità di avviare quanto prima un confronto ed un dibattito, sia in sede di Consiglio permanente degli enti locali, sia all'interno di ciascuna Comunità montana, sui criteri da adottare per l'esercizio associato delle funzioni e sulle problematiche che questo delicato processo comporterà.

Questa fase, infatti, non potrà che essere gestita e guidata dagli enti locali, nella piena attuazione del principio di sussidiarietà.

Esercizio di funzioni delegate

La ricostituzione degli organi delle Comunità montane successiva alle ultime elezioni generali comunali costituisce, a norma dell'art. 124 della l.r. n. 54/98 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", il limite temporale per l'applicazione delle disposizioni della l.r. 2 novembre 1987, n. 91 "Norme concernenti le Comunità montane" che disciplinano le funzioni proprie delle Comunità montane e l'esercizio da parte delle stesse di funzioni affidate

dai Comuni o delegate dalla Regione, mentre resta salva, per effetto dell'art. 125 della l.r. n. 54/98, l'applicazione delle disposizioni della l.r. n. 91/87, in quanto compatibili con la l.r. n. 54/98, relative alle materie demandate agli statuti delle Comunità montane, fino all'entrata in vigore degli stessi.

In attesa dell'adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione di cui all'art. 84 della l.r. n. 54/98 e da parte dei Comuni delle deliberazioni di cui all'art. 85 c. 1, l'unico atto che può legittimare l'esercizio da parte delle Comunità montane di funzioni comunali è la delega, conferita ai sensi dell'art. 87.

Conseguentemente gli atti di affidamento di funzioni o servizi da parte dei Comuni alle Comunità montane, ai sensi della l.r. n. 91/87, dovranno essere rinnovati in relazione al disposto della legge in oggetto.

Allo stesso modo, l'eventuale esercizio di fatto di funzioni comunali dovrà essere sanato e regolarizzato attraverso l'istituto della delega.

Giova ancora precisare che le deliberazioni di delega dovranno, ai sensi dell'art. 87 della l.r. n. 54/98, definirne con precisione l'oggetto, la durata e i rispettivi obblighi di carattere finanziario e organizzativo che ne derivano e saranno adottate dai consigli comunali, previo accordo con le Comunità montane, il cui organo assembleare, ai sensi dell'art. 10, c. 2 della l.r. n. 91/87, dovrà adottare apposita deliberazione di assunzione e organizzazione delle funzioni e dei servizi delegati.

Nel ribadire, infine, la disponibilità alla piena collaborazione, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Presidente della Giunta regionale
(Dino VIERIN)

LH